



CORPO di POLIZIA LOCALE

UNIONE NORD LODIGIANO

Tavazzano c. Villavesco - Zelo Buon Persico –
Cervignano d'Adda – Montanaso Lombardo
Via Paullese 6 – 26836 Montanaso Lombardo
Tel.0371688210 - Fax.0371688201 –

E-mail: pllodigiano@cert.elaus2002.net – unione@unionenordlodigiano.it



COMUNE DI MONTANASO LOMBARDO - (PROV. LODI)

ORDINANZA

DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

E PROTEZIONE CIVILE

N. 102 del 09 settembre 2025

OGGETTO:

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO, ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E SENSO UNICO ALTERNATO – ALLE VIE: CASCINA BELGIARDINETTO, VIA BELGIARDINETTO, VIA ROMA E VIA DEL SANTUARIO, PER “ASFALTATURA STRADALE” – DAL 15.09.2025, AL 15.10.2025 – MONTANASO LOMBARDO (LO).

SOGGETTI DESTINATARI:

RAPACCIOLI IVAN, UFFICIO TECNICO, CITTADINANZA

IL COMANDANTE

- **VISTA** la richiesta di emissione di ordinanza, presentata dall'impresa BIOS ASFALTI, di occupazione suolo pubblico, divieti di sosta e senso unico alternato, per lo svolgimento di lavori di asfaltatura stradale;
- **CONSIDERATO** che i lavori si svolgeranno *DAL 15.09.2025, AL 15.10.2025*, pertanto viene richiesta *OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO, ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E SENSO UNICO ALTERNATO – ALLE VIE: CASCINA BELGIARDINETTO, VIA BELGIARDINETTO, VIA ROMA E VIA DEL SANTUARIO, PER “ASFALTATURA STRADALE” – DAL 15.09.2025, AL 15.10.2025 – MONTANASO LOMBARDO (LO).*
- **VISTI** gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- **VISTI** gli articoli 5,6 e 7 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i.;
- **VISTO** il DPR n. 495 del 16.12.1992 e s.m.i.;
- **CONSIDERATO** che non è necessario procedere alla comunicazione d'avvio di procedimento in quanto trattasi di provvedimento a carattere generale normativo;
- **CONSIDERATA** la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti di carattere viabilistico atti a salvaguardare la pubblica incolumità, nonché ad assicurare la regolarità della circolazione stradale;

ORDINA

L'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO, ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E SENSO UNICO ALTERNATO – ALLE VIE: CASCINA BELGIARDINETTO, VIA BELGIARDINETTO, VIA ROMA E VIA DEL SANTUARIO, PER “ASFALTATURA STRADALE” – DAL 15.09.2025, AL 15.10.2025 – MONTANASO LOMBARDO (LO).

Il soggetto richiedente dovrà farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, avendo cura di collocarla nel rispetto dei termini previsti dal disciplinare tecnico approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in riferimento all'Art. 21 del D.lgs. 285/92 ed all'Art. 30 del D.P.R. 495/92.

Stante il carattere di provvisorietà delle prescrizioni in oggetto, il medesimo soggetto dovrà farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, indicante “divieto di sosta con rimozione forzata”, “indicazione di ostacolo e percorso alternativo per i pedoni”, “restringimento carreggiata e senso unico alternato”, “lavori stradali”, apporre relativa segnaletica temporanea idonea per delimitare l'area di occupazione.

Almeno 72 ore prima della data prevista per le operazioni sopra citate, dovrà inviare al Comando di Polizia Locale, comunicazione di avvenuto posizionamento della segnaletica stradale indicata e report fotografico.

Per tutto quanto non specificato rimane sottintesa l'ottemperanza delle norme in materia previste dal D.lgs. 285/92 (Codice della Strada) e dal D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione).

Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza, mediante l'esposizione di segnali stradali, così come previsto dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada).

DISPONE

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art. 7 del D.L.gs. 30 aprile 1992 n° 285.

DEMANDA

Alla Polizia Locale, ed ai restanti soggetti indicati dal vigente art. 12 del D.lgs. 30 aprile 1992 n° 285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare. Ai sensi dell'Art. 37 D.lgs. 30 aprile 1992 n° 285 e dell'Art. 74 D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso dovrà contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Inoltre, dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art. 37 del C.d.S. In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, nel termine di 60 (sessanta) giorni, dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Montanaso Lombardo (Legge 06 dicembre 1971, n° 1034).

Il Dirigente/Comandante

Dott. Costantino Gemelli